

COMUNE DI ALBONESE
PROVINCIA DI PAVIA



*REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI E MODALITÀ
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ PER LA
DISTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI*

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 18-12-2006

INDICE

Art. 1	OGGETTO
Art. 2	SOGGETTI DESTINATARI
Art. 3	PERSONE FISICHE
Art. 4	ENTITA' DELL'INTERVENTO
Art. 5	ENTI PUBBLICI, PRIVATI, ASSOCIAZIONI ECC.
Art. 5bis	EROGAZIONI CONTRIBUTI (incentivi) ALLE AZIENDE PRIVATE
Art. 6	PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Art. 7	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 8	DECADENZA
Art. 9	UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI (ex art. 8)
Art. 10	SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
Art. 11	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE
Art. 12	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 13	CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI
Art. 14	ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in esecuzione del disposto dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, determina i criteri e le modalità di concessione di contributi a persone, enti pubblici e privati ed aziende, da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 SOGGETTI DESTINATARI

- 1 La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione Comunale;
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
 - b) di enti pubblici e privati, associazioni, società legalmente costituite, istituzioni di carattere privato che operano per la promozione del progresso civile, sociale, morale, sportivo, culturale ed economico della comunità, nonché alla valorizzazione dell'ambiente:
ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane e straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
3. Gli interventi di solidarietà a favore di comunità italiane o straniere devono rientrare nei limiti e secondo le disposizioni previste dai programmi di intervento del Ministero degli affari Esteri, come disciplinato dall'art. 19 – comma 1 – D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito nella Legge 19.03.1993 n. 68.

Art. 3 PERSONE FISICHE

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza (all. A), dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000 dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisata l'assenza di fini di lucro e se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici: in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio. Il sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal Servizio Comunale di Assistenza Sociale.

Art. 4 ENTITA' DELL'INTERVENTO

1. L'entità dell'intervento a favore di persone fisiche viene stabilita e aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
Qualora il nucleo familiare assistito sia composto da più persone, il calcolo del contributo è fatto con il metodo "scalare", aggiungendo alla cifra stabilita per il capo famiglia quote proporzionalmente decrescenti.
Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo o del nucleo familiare, ma anche l'eventuale utilizzo di quei servizi sociali (asili nido, scuole materne, mensa comunale, assistenza domiciliare, lavanderia ecc.) che, consentendo un reale risparmio nella gestione familiare, danno luogo ad un reddito indiretto.
I nuclei fondiari, il cui reddito globale diviso per il numero dei componenti è inferiore ai minimi previsti dai commi precedenti, possono richiedere un'integrazione fino al raggiungimento degli importi di cui sopra.

Art. 5 ENTI PUBBLICI, PRIVATI, ASSOCIAZIONI ECC.

1. La domanda di contributo, degli enti ed associazioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. B, dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto (all. B).
2. La domanda dovrà essere **INOLTRATA ENTRO IL 30 GIUGNO** e corredata da notizie e da documentazione atta ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa, i costi preventivati, ed i ricavi presunti, nonché gli eventuali contributi chiesti o ottenuti da altri enti pubblici o da privati, ed altresì di un rendiconto consuntivo relativo alla gestione **ISTITUZIONALE** precedente
3. Nel caso in cui analogo contributo sia stato erogato in anni precedenti alla domanda dovranno essere allegati i resoconti a consuntivo **CON RELATIVE FATTURE O PEZZE GIUSTIFICATIVE** a partire dalla precedente iniziativa finanziaria (all.C).

Alla domanda devono essere allegati:

- a) Se trattasi di enti riconosciuti: l'Atto Costitutivo, lo Statuto e l'indicazione del Legale Rappresentante;
- b) Se trattasi di enti, associazioni e organismi non riconosciuti: idonea documentazione atta a dimostrare la finalità e l'indicazione della persona abilitata a quietanzare.

Art. 5/bis EROGAZIONI CONTRIBUTI (incentivi) ALLE AZIENDE PRIVATE

1. Le modalità per l'erogazione di contributi – incentivi ad aziende ed enti privati al fine di favorire lo sviluppo delle stesse in materia di nuove assunzioni,

mantenimento dell'occupazione e nuovi investimenti verranno condizionate da apposito regolamento.

Art. 6 PARAMETRI DI VALUTAZIONE

1. I contributi sono concessi a seguito di valutazione dell'attività svolta e dell'iniziativa proposta sulla base dei parametri quali:
 - a) Attinenza e coerenza con i programmi comunali;
 - b) Rilevanza ai fini della promozione civile, sociale, culturale, sportiva ed economica della comunità nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente;
 - c) Rilevanza territoriale;
 - d) Rappresentatività del soggetto destinatario del contributo;
 - e) Rapporto tra costo previsto o presunto e risultato perseguito
 - f) Entità del contributo e/o buon esito della stessa iniziativa relativamente ad anni precedenti;
 - g) Assenza di fine di lucro in particolare per quanto riguarda i soggetti privati.
2. L'importo del contributo non potrà comunque essere superiore alla differenza tra costi e ricavi (qualora ve ne siano) dell'iniziativa medesima.

Art. 7 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'erogazione dei contributi sarà subordinata all'attestazione, adeguatamente documentata, da parte del beneficiario dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa **istituzionale**.
2. **Una volta accertata l'avvio dell'iniziativa (comma 1), l'eventuale erogazione del contributo avverrà ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' mediante acconto, pari al 70% della somma deliberata, PER GLI IMPORTI SUPERIORI AD € 500,00 mentre il saldo verrà liquidato appena ricevuto rendiconto dell'effettiva attività istituzionale svolta.**
3. Il contributo potrà essere erogato, in presenza di particolari esigenze, anche in via preventiva, fatto salvo l'impegno del beneficiario di produrre l'attestazione di cui al comma 1.

Art. 8 DECADENZA

1. **I soggetti richiedenti ed assegnatari di eventuali benefici economici di cui al presente Regolamento decadono dalla concessione dei benefici medesimi , ove si verifichi una delle seguenti condizioni:**
 - a) **Che non sia stato realizzato il progetto per il quale il contributo era stato accordato;**
 - b) **Che non venga presentata la documentazione prescritta ai precedenti art. 5 comma 2 e art. 7 comma 1, in particolare per quanto attiene al consuntivo;**
 - c) **Che sia stata sostanzialmente ridotta l'attività programmata. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione del progetto in forma ridotta, può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito;**

- d) **Che a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al rendiconto non è veritiero. In tal caso il beneficiario decade immediatamente ed automaticamente dal beneficio;**
- e) **Nel caso in cui l'eventuale contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate ai precedenti commi, si porrà luogo al recupero della somma erogata nelle forme previste dalla legge.**

Art. 9 UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI (ex art. 8)

1. L'Amministrazione Comunale può concedere l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche di proprietà comunale ad enti, associazioni o società ai fini di svolgere riunioni o assemblee.
Esso potrà essere ricorrente, occasionale o continuativo e potrà essere concesso in relazione alle contingenti disponibilità ed alle attività programmate dal Comune, in base a criteri di priorità rappresentati dal possesso da parte degli enti richiedenti di sede sociale presso il Comune di Albonese e dal svolgimento di attività di promozione sociale, culturale, ricreativa o sportiva.
I richiedenti dovranno presentare apposita domanda alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere e sull'uso specifico del bene richiesto:

Art. 10 SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

1. Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al Decreto Ministeriale 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01,1984), il presente regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti;
2. Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

Art. 11 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti, ai comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impegno dei contributi concessi.

Art. 12 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La Giunta definirà in occasione della stesura del bilancio preventivo, l'impegno globale (anche riferito a più capitoli di bilancio) che intende destinare nel corso dell'anno agli scopi di cui al presente regolamento;
2. Ovvero, in caso di particolare urgenza, anche nel corso del bimestre ciascun Assessorato presenterà alla Giunta l'elenco completo delle richieste prevenute in ordine di tempo (debitamente protocollate) e quello delle richieste ritenute accoglibili con le relative motivazioni.

Art. 13 CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI

La concessione di contributi previsti da Leggi Nazionali o regionali è regolata dalle norme recate dalla Legge medesima, in difetto di tali norme si applica il presente Regolamento.

Art. 14 ENTRATA IN VIGORE

Questo Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune .